ORDINANZA N. 433/2025/ATS-VET **del 28 ottobre 2025**

ORDINANZA ISTITUZIONE ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA ALIMENTI DI O. A.
DR. VINCENZO TRALDI

VISTA la Legge 23.12.78, n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
VISTA la Legge regionale n. 33/2009 e s.m.i;
VISTA la D.G.R. 6 luglio 2020 – n. XI/3333 "Piano regionale di controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria";
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato a adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'IZSLER, sede di Brescia, (riferimento 2025/308592) con la quale si comunica la positività per virus influenzale tipo A nell'allevamento di tacchini da carne – SOC. AGR. LA PELLEGRINA S.P.A. c/o Soc. Agr. Corte Grande – Via Camisano, 13 - Casale Cremasco Vidolasco (CR) - codice aziendale 017CR024 e la conferma (25VIR9601) H5N1 ad alta patogenicità emessa in data 27/10/2025 dal Centro di referenza per l'Influenza aviaria sito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie acquisita al Protocollo Generale di questa ATS VAL PADANA al n. 91667 del 28/10/2025;
CONSIDERATA la necessità di adottare, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022, le misure finalizzate ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l'istituzione di una zona di protezione nel raggio di 3 Km intorno all'allevamento sede di focolaio 017 CR 024 e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del Reg (UE) 2020/687 sopra richiamato;

Nell'esercizio delle funzioni attribuite con Deliberazione ATS n. 3 del 09/01/2025 avente ad oggetto "Deleghe di firma e di funzione dell'ATS Val Padana: approvazione senza soluzione di continuità dell'elenco delle attività e degli atti delegati";

ORDINA

– L'istituzione della Zona di Protezione da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334287 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it
Sede territoriale: Piazza Zelioli Lanzini, 14 26100 Cremona - 0372 497630 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it

- ✓ **Camisano – Casale Cremasco Vidolasco – Castel Gabbiano – Ricengo – Sergnano**

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni di:

- ✓ **Casale Cremasco Vidolasco – Camisano**

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di PROTEZIONE:

a) Verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni di tutte le aziende avicole commerciali e effettuazione, da parte dei Distretti Veterinari competenti, di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti avicoli ricadenti in zona di protezione, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati e indagini di laboratorio nel rispetto delle disposizioni della nota Protocollo G1.2024.0035818 del 23/09/2024, Allegato paragrafo d) punto iii) ii) e di eventuali successive modifiche e del manuale diagnostico, nelle aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
b) eventuali mortalità anomale o segni clinici riferibili a HPAI sono immediatamente segnalati, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136/2022, al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
c) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. Ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di protezione o al suo interno è vietata, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione avvenga:
   1) senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
   2) privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
   3) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili
d) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di protezione, salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti, il trasporto diretto di:
   1) pollame a un impianto di macellazione appositamente designato;
   2) pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
   3) pulcini di un giorno, in via alternativa:
      i. verso un'azienda di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
      ii. verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
   4) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
   5) uova da consumo verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza;
   6) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto all'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate in conformità dell'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
   7) uova destinate alla distruzione;
e) smaltimento delle carcasse in conformità al Regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto;
f) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, di adeguate misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo ogni trasporto, conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334287 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it
Sede territoriale: Piazza Zelioli Lanzini, 14 26100 Cremona - 0372 497630 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it

dell'influenza aviaria; i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di pollame e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona soggetta a restrizioni e al suo interno devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi materiale che comportino un rischio per la sanità animale;

h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
   - non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
   - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami, che devono essere opportunamente stoccati e riparati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario della ATS di Brescia, in accordo alle indicazioni regionali, al trasporto da un'azienda ubicata in zona di protezione a un impianto riconosciuto per un trattamento adeguato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009.

j) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione sentito il Ministero della Salute;

k) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;

l) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo;

– L'istituzione della **Zona di Sorveglianza** da influenza aviaria, così come delimitata dalla mappa allegata, che interessa i Comuni di:

Bagnolo Cremasco – Camisano - Campagnola Cremasca – Capralba- Casale Cremasco-Vidolasco - Casaletto Di Sopra - Casaletto Vaprio - Castel Gabbiano – Crema – Cremosano – Izano -Madignano – Offanengo – Pianengo – Pieranica – Quintano – Ricengo – Romanengo – Salvirola – Sergnano – Soncino – Ticengo - Torlino Vimercati - Trescore Cremasco -Vailate

e che coinvolge gli allevamenti indicati in allegato, ricadenti nei Comuni di:

✓ **Camisano – Capralba – Casale Cremasco Vidolasco – Casaletto di Sopra – Izano – Ricengo – Romanengo - Soncino**

- L'adozione delle misure previste dall'articolo 22 e dagli articoli dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, nella zona di SORVEGLIANZA:

a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento (verifica dell'aggiornamento in BDN dell'anagrafica e delle registrazioni) di tutte le aziende avicole commerciali e visite delle aziende a campione, in conformità all'articolo 26 e all'allegato I, sezione A.3;

b) sono disposti i divieti di cui all'allegato VI del Reg (UE) 2020/687 per la HPAI. ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di sorveglianza o al suo interno è vietata fatta salvo nei casi in cui le Regioni autorizzino, in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti e fatte salve altre misure di controllo che il Veterinario Ufficiale riterrà opportune. Il distretto competente provvede affinché il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza avvenga:
   a. senza soste o operazioni di scarico nella zona di restrizione;
   b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradali o ferroviarie
   c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili

c) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova in uscita dalla zona di sorveglianza, salvo autorizzazioni rilasciate dalla Regione in conformità al Decreto 136/2022 e secondo modalità e protocolli definiti; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

d) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334287 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it
Sede territoriale: Piazza Zelioli Lanzini, 14 26100 Cremona - 0372 497630 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it

accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni trasporto conformemente all'allegato IV del Regolamento (UE) 687/2020, nel rispetto del Manuale operativo dell'influenza aviaria;

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
   - non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
   - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

g) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell' A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;

h) sono vietati la rimozione o lo spargimento del letame o dei liquami proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati; è fatta salva autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S in conformità alle indicazioni regionali;

i) è vietato il rilascio di selvaggina da penna per ripopolamento;

j) è vietato l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti all'ordine degli anseriformi e caradriformi in appostamento mobile e fisso; i capi devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo

k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Si incaricano i Veterinari Ufficiali competenti per territorio alla vigilanza e controllo della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà trasmessa ai Sindaci dei Comuni interessati da parte del Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale e notificata ai proprietari/detentori delle Aziende Avicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura del Distretto Veterinario di Crema.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR di Brescia.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Firmato digitalmente

Il Direttore
Dipartimento Veterinario
e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

VINCENZO
TRALDI
28.10.2025
08:04:48
UTC

Allegati: 017 CR 024 Mappa
017 CR 024 Elenco Allevamenti in ZP e ZS

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334287 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it
Sede territoriale: Piazza Zelioli Lanzini, 14 26100 Cremona - 0372 497630 - dipartimento.veterinario@ats-valpadana.it